

# **TI\_GERICHTE 60.2003.231 vom 8. November 2004**

TI Tribunale d'appello, 2004-11-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_60.2003.231](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2003.231)

FR: TI\_GERICHTE 60.2003.231 du 8 novembre 2004

IT: TI\_GERICHTE 60.2003.231 del 8 novembre 2004

## **Regeste**

istanza di promozione dell'accusa. calunnia. denuncia mendace.

## **Erwägungen**

### **E. 1**

In presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla Camera dei ricorsi penali, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato. Il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (REP. 1994 n. 115, 1989 p. 598 e 1987 p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti. In questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio. Seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito.

### **E. 2**

Occorre preliminarmente rilevare che con l'istanza in esame l'avv. \_\_\_\_\_ IS 1 si limita a contestare le conclusioni cui è giunto il magistrato inquirente, omettendo di indicare seri e concreti indizi di colpevolezza a carico della denunciata/querelata in relazione ai reati ipotizzati e di confrontarsi sufficientemente con i presupposti oggettivi e soggettivi degli art. 174 e 303 CP. L'istante inoltre ha tralasciato di confrontarsi con la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondire quelle già acquisite. La questione della ricevibilità del gravame può in ogni caso restare irrisolta, ritenuto che il decreto impugnato va confermato nel merito.

### **E. 3.1**

Il reato di cui all'art. 174 cifra 1 CP - secondo cui è punito, a querela di parte, per calunnia chi, comunicando con un terzo e sapendo di dire cosa non vera, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei o, sapendo di dire cosa non vera, divulga una tale incolpazione o un tale sospetto - si configura come una diffamazione qualificata da un ulteriore elemento soggettivo, consistente nel fatto che l'autore sa di dire cosa non vera (cfr. BSK StGB II - F. RIKLIN,

Basilea 2003, n. 4 ad art. 173 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003, p. 324 e 325; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Berna 2002, Volume I, n. 1 ad art. 174 CP; S. TRECHSEL, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2. ed., Zurigo 1997, n. 3 ad art. 174 CP; decisione TF 6S.261/2004 del 27.9.2004). Il dolo eventuale non è sufficiente (cfr. decisione TF 6S.261/2004 del 27.9.2004 e riferimenti).

### **E. 3.2**

Anzitutto si ricorda che l'istante in sede di denuncia/querela ha dichiarato che \_\_\_\_\_ PI 1 “ (...) deve sapere e probabilmente sa che il qui querelante non ha commesso alcun reato ” (denuncia/querela penale 27/28.12.2001, p. 5). Ciò esclude l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 174 CP, che dal profilo soggettivo presuppone dolo diretto da parte dell'autore, avendo l'istante stesso ammesso di non essere certo che la denunciata/querelata sapeva di dire cosa non vera. A prescindere da ciò occorre rilevare che per determinare il carattere lesivo di un'allegazione non si può non considerare il contesto nel quale è stata proferita. Nel caso in esame, gli esposti incriminati, sui quali l'istante si basa per corroborare la sua tesi accusatoria, sono stati inoltrati dalla qui denunciata/querelata al Ministero pubblico, rispettivamente alla Camera dei ricorsi penali. Le sue argomentazioni non devono pertanto essere valutate separatamente, ma devono essere messe in relazione a questo particolare contesto; questo è anche il senso che un lettore non prevenuto poteva attribuire all'allegato in questione. Dalla lettura degli allegati incriminati non appare che il loro contenuto sia atto a pregiudicare la reputazione dell'istante e non suscita l'impressione tantomeno il sospetto che egli manchi di quelle qualità di carattere che lo fanno apparire degno di rispetto. Va infine evidenziato che la qui denunciata/querelata non si è rivolta ad un “terzo” qualsiasi, bensì a delle autorità giudiziarie, coinvolgendo in tal modo i collaboratori della giustizia. L'istante, al proposito, asserisce che “ (...) le accuse promosse dalla PI 1 al sottoscritto, sono divenute di dominio pubblico per effetto dell'acquisizione dell'incarto della CRP a quello della causa civile, (...) ” (istanza di promozione dell'accusa 15/16.7.2003, p. 6 e doc. D ivi allegato). Ora, per il fatto che l'incarto di questa Camera sia stato richiamato in sede civile, le accuse mosse dalla denunciata/querelata nei suoi confronti non sono affatto divenute di dominio pubblico, interessando la controversia un limitato gruppo di persone - il pretore ed eventualmente i suoi collaboratori - peraltro tenute al segreto d'ufficio e perfettamente coscienti del particolare contesto in cui eventuali affermazioni dispregievoli dell'onore sarebbero state proferite e del fatto che le stesse sarebbero state soggette a vaglio critico (cfr. in tal senso DTF 118 IV 251). Si rileva inoltre che il qui istante, in sede civile, si è in ogni modo associato alla richiesta di prove indicate dall'avv. \_\_\_\_\_ - tra cui il richiamo dell'inc. \_\_\_\_\_ di questa Camera - “ (...), precisando che il richiamo penale assume particolare rilevanza con riferimento ad un'ammissione contenuta in un memoriale 04.12.2001 (istanza di promozione dell'accusa, punto 1, 2° paragrafo) allestito in tale ambito dalla sig.a PI 1, ammissione che consente di chiarire meglio la dinamica che ha portato alla mancata iscrizione a registro fondiario di taluni asseriti suoi diritti ” (verbale IIa udienza preliminare del 13.6.2002, inc. \_\_\_\_\_, p. 2). Per questi motivi, la disposizione di cui all'art. 174 CP non è applicabile al caso di specie. Di conseguenza il decreto impugnato merita conferma in relazione a quest'ipotesi di reato.

### **E. 4.1**

L'art. 303 CP - secondo cui commette denuncia mendace, chiunque denuncia all'autorità come colpevole di un crimine o di un delitto una persona che egli sa innocente, per provocare contro di lei un procedimento penale, oppure chiunque in altro modo ordisce mene subdole per provocare un procedimento penale contro una persona che egli sa innocente - è un reato intenzionale che esige consapevolezza e volontà di far perseguire penalmente chi si sa innocente; intenzionalità che non ammette il dolo eventuale (cfr. BSK StGB II - V. DELNON / A. RÜDY, op. cit., n. 26 ad art. 303 CP; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3. ed., Zurigo 2004, p. 370 e 371; B. CORBOZ, op. cit., Volume II, n. 17 ad art. 303 CP; S. TRECHSEL, op. cit., n. 7 e 8 ad art. 303 CP). L'autore deve quindi sapere, come in caso di calunnia (art. 174 CP), di accusare una persona innocente e non è quindi sufficiente che egli la ritenga possibilmente innocente.

#### **E. 4.2**

Dalla lettura della denuncia penale 19.9/4.10.2001 e della susseguente istanza di promozione dell'accusa 4/5.12.2001 non emerge che \_\_\_\_\_ PI 1 abbia presentato questi allegati alle competenti autorità sapendo dell'innocenza dell'avv. \_\_\_\_\_ IS 1 in relazione alle ipotesi di reato da lei invocati, con lo scopo di provocare intenzionalmente l'apertura di un procedimento penale nei suoi confronti. In particolare dal contenuto degli stessi - contrariamente a quanto asserisce l'istante - non appare che la qui denunciata/querelata sapeva che le sue affermazioni fossero possibilmente false, tant'è che \_\_\_\_\_ PI 1, non rendendosi apparentemente conto, nonostante la decisione del procuratore pubblico, che le questioni da lei sollevate non rivestono alcuna rilevanza penale, ha impugnato tempestivamente il decreto di non luogo a procedere 15.10.2001. Dall'asserzione dell'istante poi secondo cui la qui denunciata/querelata avrebbe “ (...) deliberatamente scelto di mentire ” sia in sede di denuncia/querela, sia in questa sede (istanza di promozione dell'accusa 15/16.7.2003, p. 4 e 5), non si può semplicemente trarre la conclusione che essa sapeva con certezza dell'innocenza dell'istante. Dal contenuto di questi allegati, personalmente sottoscritti dalla denunciata/querelata, traspare piuttosto la sua ferma convinzione di essere stata lesa nei suoi diritti, senza inoltre essere stata debitamente informata da nessuno e di essere stata aggirata ingiustamente anche dall'avv. PI 1. Ciò esclude che essa abbia agito con dolo diretto. In assenza del dolo diretto, si può prescindere dall'esame degli altri presupposti di cui all'art. 303 CP. La questione non merita pertanto ulteriore approfondimento ed il decreto impugnato non può che essere confermato anche in relazione a quest'ipotesi di reato.

#### **E. 5**

Non essendo data la prima condizione di ammissibilità dell'istanza, è superfluo esaminare la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito. Il procuratore pubblico non è del resto obbligato ad assumere tutte le prove, essendo ammesso un apprezzamento anticipato (cfr. decisione TF 1P.147/2004 del 27.9.2004; R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 54 n. 1 e § 55 n. 8 ss.), segnatamente quando la prova è manifestamente irrilevante, inutile o inidonea a dimostrare fatti pertinenti o a modificare la convinzione del giudice (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 25 ad art. 58 CPP e n. 4 ad art. 79 CPP).

## **E. 6**

Il gravame, per quanto ricevibile, è respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico dell'istante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 174 CP, 303 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia 1. L'istanza, per quanto ricevibile, è respinta. 2. La tassa di giustizia di CHF 450.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 500.-- (cinquecento), sono poste a carico dell'avv. \_\_\_\_\_ IS 1, \_\_\_\_\_. 3. Rimedi di diritto: Il presente giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni dalla notificazione della presente decisione (art. 272 PPF). La legittimazione e le modalità del ricorso sono rette dagli art. 268 ss. PPF. 4. Intimazione: - terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente  
La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.